Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 14 ottobre 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *settembre* 1940-XVIII, *registro 7 Africa Italiana, foglio* 284.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Scionti Giuseppe di Vincenzo e di Camizzaro Caterina, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 21 febbraio 1913, soldato del 3° autoreparto Dolo. (In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare concessa sul campo con R. decreto 30 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1938, registro 30, foglio 79).

MEDAGLIA DI BRONZO

Longhi Luigi fu Leonardo e fu Carotta Amalia, nato a Pedemonte Valdastico (Merano) il 1° settembre 1911, sottotenente di fanteria del XXI battaglione coloniale.

Mattina Roberto fu Cesare e di Cardile Beatrice, nato a Palermo il 20 novembre 1896, 1° capitano di fanteria in s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico.

Montalbano Giuseppe di Giacomo e di Genzardi Giuseppina, nato a Camporeale (Palermo) il 5 gennaio 1910, tenente d'artiglieria di complemento della 18ª batteria someggiata coloniale, colonna Bellj.

Re Umberto fu Vittorio e di Broglia Maria, nato a Pieve Porto Morone (Pavia) il 22 luglio 1912, tenente di fanteria di complemento del comando II brigata coloniale.

CROCE DI GUERRA

Capanna Paolino di Arnaldo e di Neati Ida, nato a Pistoia il 14 marzo 1908, tenente di fanteria complemento del X battaglione coloniale.

Coscia Pasquale fu Giacomo e di Dragone Silvia, nato a Napoli il 1° maggio 1892, 1° capitano di complemento del XXI battaglione coloniale.

Fiocchi Franco di Giuseppe e di Passano Maria, nato a Montevideo (Uruguay) il 22 marzo 1909, sottotenente di complemento della 7ª batteria cammellata da 65/17.

Mosaner Giulio fu Carlo e di Brugnara Regina, nato a Verla di Giovo (Trento) il 27 agosto 1907, tenente di fanteria di complemento del XXXVIII battaglione arabo somalo.

Odero Giorgio di Federico e di Marcenaro Maria, nato a Genova il 17 gennaio 1910, tenente di fanteria di complemento del X battaglione coloniale.

Parazza Ardilio di Luigi e di Presi Pia, nato a Comugnano (Bologna) il 10 settembre 1911, sottotenente di fanteria di complemento del LV battaglione coloniale.

Ravera Agostino fu Giovenale e di Oderda Maria, nato a Benevaggenna (Cuneo) il 9 agosto 1908, tenente artiglieria di complemento del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

(3635)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 1376.

Contributi dovuti dai comuni di Merna, della provincia di Gorizia, e di Albona e Visignano d'Istria, della provincia di Pola, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dalle quali risulta che, per il funzionamento dei propri Regi corsi di avviamento, il comune di Merna, con decorrenza dal 1° gennaio 1931-IX, ed il comune di Albona, con decorrenza 12 marzo 1931-IX, assegnarono rispettivamente i contributi annui di L. 1200 e di L. 2000, mentre il comune di Visignano d'Istria assegnò un contributo di L. 2000 dal 1° gennaio 1930-VIII, che fu portato a L. 2500 dal 1° gennaio 1931-IX;

Vedute le deliberazioni con le quali i comuni di Merna, Albona e Visignano d'Istria liquidano ed accettano rispettivamente in L. 1200, L. 1620 e L. 3500 i contributi da essi dovuti per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X;

Considerato che in attesa del presente provvedimento i comuni di Merna e Visignano anticiparono rispettivamente L. 652,80 e L. 1000 in conto dei contributi predetti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati rispettivamente in L. 1200, L. 1620 e lire 3500 i contributi che i comuni di Merna, della provincia di Gorizia, ed Albona e Visignano d'Istria, della provincia di Pola, debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931-X, salvo le detrazioni per le somme anticipate dal comune di Merna in L. 652,80 e dal comune di Visignano d'Istria in L. 1000.

Art. 2.

I contributi di L. 547,20, L. 1620 e L. 2500 tuttora dovuti a norma del presente decreto, rispettivamente dai comuni di Merna, Albona e Visignano d'Istria, saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 1377.

Contributo dovuto dal comune di Sesana, della provincia di Trieste, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare per l'excorso integrativo, trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune interessato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Sesana della provincia di Trieste, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, in L. 1500.

Art. 2.

Il contributo tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 1378.
Istituzione di un Regio istituto d'istruzione professionale per i ciechi in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII è istituito in Firenze un Regio istituto d'istruzione professionale per i ciechi.

Dalla stessa data passa a far parte dell'Istituto stesso la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale derivata dalla trasformazione del Regio laboratorio scuola annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932.

L'Istituto ha lo scopo di impartire l'istruzione professionale ai ciechi educandoli o rieducandoli al lavoro, e di contribuire, mediante speciali corsi, alla preparazione del personale insegnante e degli istruttori pratici delle scuole d'istruzione professionale per i ciechi.

Art. 2.

Il Regio istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

L'Istituto è amministrato da un proprio Consiglio di amministrazione nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli Enti che concorrono al suo mantenimento.

Art. 3.

Con successivo decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quelli delle finanze e dell'interno e con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento dell'Istituto, il numero dei corsi, le loro finalità specifiche e la loro durata, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, le tasse scolastiche, i diplomi che saranno rilasciati, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.

Con lo stesso provvedimento saranno anche determinati i contributi e gli oneri dello Stato e degli Enti locali nei confronti dell'Istituto.

Qualsiasi onere del Comune o di altro Ente locale a favore della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale di cui al precedente art. 1, risultante da disposizione di legge o volontariamente assunto entro i limiti fissati dalla legge, resta consolidato ed è devoluto al nuovo Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 agosto 1940-XVIII, n. 1379.
Norme per la promozione nel ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il Nostro decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, con il quale è stato provveduto al riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;
Ritenuto che, per le peculiari condizioni in cui i funzionari appartenenti al ruolo per i servizi tecnici vengono a tro-

varsi per il servizio all'estero, conviene adottare norme adeguate alla promozione dei medesimi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le promozioni al grado 8° (ispettore) del ruolo per i servizi tecnici istituito con il Nostro decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, sono conferite mediante concorso per titoli speciali di servizio e per esame tra i vice-ispettori e i segretari con sei anni di servizio complessivo di ruolo, compreso il periodo di volontario.

La promozione al grado 8° è conferita secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito assegnati dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, per i titoli speciali di servizio e dei punti di merito dell'esame.

Per essere compresi nella graduatoria i candidati devono aver riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Gli esami si svolgeranno secondo l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Per tutto quanto non è previsto specificatamente nel presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 29. — MANCINI

REGOLAMENTO

Art. 1.

L'esame per la promozione al grado 8° (ispettore) del ruolo dei servizi tecnici consta di quattro prove scritte sulle seguenti materie:

1° diritto amministrativo;

2° economia corporativa con particolare riguardo ai mercati di lavoro;

3° legislazione comparata in materia di ammissione e trattamento degli stranieri;

4° traduzione dall'italiano in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 2.

Il concorso è indetto con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e della pubblicazione del bando sarà data comunicazione telegrafica alle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari presso le quali trovansi in servizio funzionari che siano in possesso dei requisiti occorrenti.

Il termine della presentazione della domanda di ammissione non può essere inferiore a trenta giorni da quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i candidati in servizio al Ministero o presso i Regi uffici dell'emigrazione nell'interno del Regno e da quello dell'avvenuta comunicazione telegrafica per i candidati in servizio presso le Regie rappresentanze diplomatiche e consolari.

I vice-ispettori ed i segretari i quali alla data del decreto che bandisce il concorso siano in possesso dei prescritti requisiti e che intendono parteciparvi, debbono presentare domanda in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine stabilito.

Per i candidati in servizio all'estero tale domanda può essere anche fatta per telegrafo.

Il Ministro per gli affari esteri, con suo decreto, stabilisce quali siano i funzionari ammessi al concorso e fissa la data di svolgimento delle prove.

Art. 3.

Le prove hanno svolgimento in Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro può disporre che tali prove, per i concorrenti in servizio all'estero, abbiano luogo presso i Regi uffici dove i medesimi prestano servizio; in tal caso la diramazione dei temi può essere fatta all'occorrenza per telegrafo.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 8° è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente il quale deve appartenere al ruolo diplomatico-consolare ed avere un grado non inferiore al 4° e di quattro membri dei quali tre scelti tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare o del ruolo dei servizi tecnici di grado non inferiore al 6° e uno scelto fra i professori universitari.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatico-consolare o dei servizi tecnici di grado non inferiore all'8°.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sulla base dei punti da essa assegnati per i titoli speciali di servizio e di quelli conseguiti dal candidato nell'esame.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII, n. 1380.

Assegnazione dei punti di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, contenente le norme di attuazione della predetta legge;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'assegnazione dei punti di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli albanesi si applicano le norme contenute nel R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le ricompense al valor militare albanesi (Medalja e Trimnis), a seconda di quella di cui l'ufficiale è insignito, sono le seguenti:

4 punti per la medaglia d'oro;
2 punti per la medaglia d'argento;
1 punto per la medaglia di bronzo.

Se l'ufficiale è insignito di più ricompense, si assegna dapprima il punto per quella di maggior valore; poi, per ognuna delle altre (sia della stessa che di altra specie) si aggiunge la metà dei punti di cui sopra.

Art. 3.

I capitani, maggiori e tenenti colonnelli albanesi, per conseguire l'avanzamento o i vantaggi di carriera previsti dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, debbono riportare almeno i punti minimi parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e i punti minimi totali prescritti dall'art. 10 dello stesso Regio decreto per i pari grado del Regio esercito italiano i quali, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-18.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 18 dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1381.
Incorporazione della Cassa di risparmio di Sassuolo nella Cassa di risparmio di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerato che, nei riguardi della Cassa di risparmio di Sassuolo, con sede in Sassuolo, ricorre l'applicazione dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 luglio 1939-XVII, che ha designato la Cassa di risparmio di Modena quale Istituto incorporante della predetta Cassa di risparmio di Sassuolo;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Sassuolo, con sede in Sassuolo, è incorporata nella Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena. Le modalità della incorporazione e le eventuali modificazioni dello statuto della Cassa incorporante saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 24. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 ottobre 1940-XVIII.
Costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, recante norme per la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture;

Vedute le designazioni dei Ministeri e degli Enti indicati nel predetto art. 2 per la nomina della Commissione incaricata di dar parere sui ricorsi prodotti contro la determinazione dell'Amministrazione che neghi o accolga parzialmente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, è costituita come segue:

Carapelle dott. Aristide, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, presidente;

Bocconi dott. Silvio, consigliere della Corte dei conti, membro;

Ortona avv. Augusto, sostituto avvocato generale dello Stato, membro;
Imperatori rag. Guido, ispettore superiore della Ragioneria generale dello Stato, membro;
Dente dott. Massimino, ispettore generale del Ministero delle corporazioni, membro;
Cianetti dott. Gino, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, membro.
Della Commissione stessa sarà chiamato a far parte un rappresentante dell'Amministrazione interessata, designato di volta in volta dal Ministro competente.

Roma, addì 4 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della ditta Adams & C., con sede a Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Adams & C., con sede in Firenze, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Adams & C., con sede a Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. avv. Nicola Pugliese.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Compagnia Continentale Brunt, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia Continentale Brunt, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia Continentale Brunt, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Gabriele Calabria.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società d'Approvisionements « Senegal », con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società d'Approvvisionements « Senegal » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società d'Approvisionements « Senegal », con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Guido Bonaccini.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Patrimoniale e Commerciale, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Anonima Patrimoniale e Commerciale si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Anonima Patrimoniale e Commerciale, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Renato Rinaldi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — Di Revel
Il Ministro per le corporazioni — Ricci

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1940-XVIII.
Revoca delle disposizioni concernenti la dichiarazione di trasformazione in Ente morale della Società anonima cooperativa Consorzio agrario Monte Argentario di Porto Santo Stefano (Grosseto) e la sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVIII che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visti gli articoli 6, 7 e 8 primo capoverso del proprio decreto in data 20 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 119, del 22 maggio 1939, con il quale la Società anonima cooperativa Consorzio agrario Monte Argentario di Porto Santo Stefano veniva dichiarata trasformata in Ente morale e fusa nel Consorzio agrario provinciale di Grosseto, stabilendo le modalità della fusione stessa;
Considerato che, da accertamenti ulteriori è risultato che le attività prevalenti della Società anonima cooperativa Consorzio agrario Monte Argentario di Porto Santo Stefano non sono quelle proprie dei Consorzi agrari;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocate le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8, primo capoverso, del decreto Ministeriale 20 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 119 del 22 maggio 1939, concernenti la dichiarazione di trasformazione in Ente morale della Società anonima cooperativa Consorzio agrario Monte Argentario di Porto Santo Stefano (Grosseto) e la sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

p. Il Ministro: Nannini

(3919)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 30 settembre 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro.

(3938)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI — ISTITUTI DI PREVIDENZA

86ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 per cento di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 5 novembre 1940-XIX, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla estrazione, per il rimborso dal 1° gennaio 1941-XIX, di titoli comprendenti n. 20316 cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale, del capitale nominale complessivo di L. 4.063.200.

Si procederà, inoltre, all'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % sorteggiati nelle precedenti estrazioni e già rimborsati.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1940-XVIII

(3939) *Il direttore generale*: Bonanni

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 ottobre 1940-XVIII - N. 206

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	458 —
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	8,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,80
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,925
Id. 3,50 % (1902)	74,10
Id. 3,00 % Lordo	51,45
Id. 5 % (1935)	93,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,375
Id. Id. 5 % (1936)	95,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,225
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione; si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 % (1934)	180879	Riccioni Gennaro fu Giovanni, domiciliato a Vignanello (Viterbo). Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle Imposte dirette nel comune di Anzio . . . L.	560 —
Cons. 5 %	280435	Francia Debora di Cleto, moglie di Corona Pietro, domiciliata a Cimolais (Udine). Ipotecata per cauzione dovuta dalla titolare quale contabile dei servizi postali e telegrafici . . . »	185 —

Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3898)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il bando di concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Visti i propri decreti con i quali veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee e venivano designate le candidate vincitrici per i singoli posti messi a concorso;

Atteso che l'ostetrica Giuseppina Magnani, dichiarata vincitrice per la prima condotta del comune di Granaglione e quinta classificata nella cennata graduatoria ha dichiarato di rinunciare alla nomina, come risulta dalla nota 3 corrente n. 1553 del podestà di Granaglione;

Viste le domande di ammissione al concorso presentate dalle candidate classificate ai posti, sesto, settimo e ottavo e ritenuto che Carolina Martelli, sesta classificata, ha dichiarato di concorrere solo per l'ottava condotta del comune di Bologna, che Cesira Osti, settima classificata, è stata dichiarata vincitrice per la condotta unica di Monterenzio, chiesta in ordine di precedenza avanti della prima condotta di Granaglione, che Ada Puccini, ottava classificata, ha indicato fra le sedi per le quali intendeva concorrere anche la prima condotta del comune di Granaglione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ada Puccini è dichiarata vincitrice per la prima condotta ostetrica del comune di Granaglione, in sostituzione dell'ostetrica Giuseppina Magnani, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi agli atti della Regia prefettura di Bologna e del comune di Granaglione e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Bologna, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(3895)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.